



PROTOCOLLO D'INTESA PER LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO D'ISTITUTO SCOLASTICO

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 9.30, presso la Presidenza dell'I.T.N. "Gioeni-Trabia", in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009.

Tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Augugliaro e i componenti della RSU Prof. Filippo Priola, Prof. Giovanni Puzzo e Sig. Emanuele Rizzuto, alla presenza del DSGA dott. Salvatore Lucania, assenti, anche se regolarmente invitate, le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali, viene sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2006/2009

Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

Art. 1 – Convocazioni

Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009:

a) Nel mese di agosto/settembre:

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- adeguamento degli organici del personale;
- attività di lavoro e impegni del personale docente;
- attività di lavoro e impegni del personale ATA;

b) Nel mese di settembre:

- Organizzazione del lavoro del personale ATA;
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto;

- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti gestiti dall'Istituto;
 - criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
 - sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) Nel mese di gennaio/febbraio:
- proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto;
 - verifica dell'organizzazione del lavoro personale ATA;
 - Verifica del piano delle attività aggiuntive.
- d) Nel mese di giugno
- Verifica dell'organico di diritto e della reale composizione delle classi;
 - Verifica dell'organizzazione del lavoro personale ATA;
 - Resoconto, verifica e programmazione preliminare del piano delle attività.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, almeno 3 giorni prima degli incontri.

Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il Direttore SGA. Al termine degli incontri sarà redatto apposito verbale.

Art. 2 – Permessi sindacali

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dall'accordo collettivo, quadro del 7 agosto 1998. Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell'orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

Art. 3 – Agibilità sindacale

Alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche presenti nella scuola.

Art. 4 – Trasparenza amministrativa

Il Dirigente Scolastico e le RSU concorderanno le modalità d'applicazione dell'articolo 10 del CCNL, in materia di semplificazione e trasparenza.

Viene convenuto di dare pubblicazione ai Verbali degli OO.CC., del programma annuale, del P.O.F. e della ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto.

La pubblicazione dei prospetti relativi all'utilizzo del Fondo dell'Istituzione scolastica indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi

compensi, in quanto prevista dalle norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituiscono violazione della privacy.

Art. 5 – Assemblee sindacali.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.

Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico si atterrà all'intesa raggiunta con le RSU sull'individuazione del numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea.

Le assemblee sindacali sono convocate:

- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
- dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 Agosto 1998;
- dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;
- Il capo d'istituto per i docenti e il D.S.G.A. per il personale ATA provvederanno ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna affissa all'albo almeno tre giorni prima dell'assemblea, al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione;
- La dichiarazione scritta di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 10 del giorno precedente a quello fissato per l'assemblea;
- nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l'adesione è totale il Dirigente Scolastico e le RSU verificano prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 2 (due) collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore.

Art. 6 – Scioperi

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e

dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate dagli accordi di attuazione della Legge 146/90:

- 1 Assistente Amministrativo e 2 (due) collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore.

I docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire lo svolgimento delle lezioni nelle proprie classi.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 7 – Conciliazione

In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 6 del del CCNL 2006/2009, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione prevista dall'art. 135 del CCNL 2006/2009.

Art. 8 – Durata dell'intesa

Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

Per richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o modifiche.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.